

Rep. n° 25276/17



TRIBUNALE di ROMA
Sezione prima civile

Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario [redacted] a scioglimento della riserva assunta in data 08.11.2017 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 83060 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2015 e vertente

TRA

[redacted] di nazionalità della Nigeria, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Mascagni n. 186, presso lo studio dell'avvocato Iacopo Maria Pitorri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
ricorrente

E

Ministero dell'Interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, in persona del Ministro pro-tempore,
resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero

Oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ss. mod.; riconoscimento della protezione internazionale;

Il giudice, esaminati gli atti, premesso:

- che con provvedimento in data 01.10.2015 e notificato il 14.12.2015 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente e rivolta al riconoscimento della protezione, rilevando, nella motivazione della decisione, che per motivi di non credibilità non sussistevano elementi per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, che dal racconto non emergeva alcun elemento riconducibile all'ipotesi di danno grave, nel senso indicato dall'art. 14 del d.lvo n. 251/2007, che non emergevano gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs 25/08;
 - che con ricorso depositato il 22/12/2015 il richiedente ha impugnato il detto provvedimento chiedendo: in via principale riconoscere la protezione internazionale; in via subordinata, riconoscere al ricorrente il diritto di asilo politico ai sensi e per gli effetti ex art. 10 c.3 della Cost. con conseguente autorizzazione alla P.S. per il rilascio di permesso di soggiorno; in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e seguenti d.lgs 25/2008 ovvero ancora in subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del D.lgs 286/1998;
 - che il Ministero dell'Interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma non si costituiva in giudizio;
 - che in sede di audizione, dinanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente dichiarava: " [...] D. Dov'è nato esattamente? R. In Edo state, ad Uromi [...] Sono andato ad Abuja nel 2002 [...] Io sono andato via dal mio Paese per le esplosioni causate nel posto in cui vivevo; quello che proprio mi ha fatto andare via è che, dopo le esplosioni, nel posto in cui lavoravo come apprendista, quelli che avevano i negozi lungo la strada della zona in cui c'è stata l'esplosione hanno cacciato via tutti, impedendogli di lavorare, hanno distrutto tutti i negozi, quindi non avevo niente da poter fare come lavoro, ho perso il mio lavoro. Sono andato da un cliente e gli ho chiesto aiuto, se poteva darmi una mano, non potevo tornare al mio villaggio [...] Ho deciso di non tornare nel mio villaggio d'origine perché quando vivevo lì stavo sempre male, avevo problemi di salute spesso, avevo paura di tornare e che continuasse quello che mi succedeva, [...] Quando mi sentivo male, la cosa che mi hanno fatto, che ho avuto non era una malattia da curare in ospedale, lì non hanno capito cosa avevo. [...] quando hanno tagliato usciva del sangue nero. Da lì, il medico che mi ha curato ha detto che non era una malattia naturale, ma un attacco spirituale. [...] ";
 - che all'udienza del 22.09.2017 il ricorrente confermava le dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale;
 - che la causa è stata trattata nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c.;
- tutto ciò premesso:

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una

maggior ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310); rilevato che è altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010); ritenuto che il diritto di asilo ex art. 10 Cost. è interamente attuato mediante i tre istituti di protezione internazionale regolati dalla legge (status di rifugiato, protezione sussidiaria, permesso di soggiorno per motivi umanitari); rilevato che in base alla Convenzione di Ginevra lo status di rifugiato può riconoscersi a colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale, a seguito degli avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (art. 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita integralmente nella direttiva 2004/83/CE e nell'art. comma 1, lett. e, del d.lvo 1° novembre 2007 n. 251); atteso che i fatti riferiti dal ricorrente, non integrando le ipotesi delineate dall'art. 7 d.lgs. n. 251 del 2007, né alcuno dei motivi di persecuzione di cui all'art. 8 del medesimo Decreto, il quale contempla esclusivamente i motivi di "razza", "religione", "nazionalità", appartenenza a un "particolare gruppo sociale", "opinione politica", riconducibili agli aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra, non lasciano trapelare alcuna persecuzione o discriminazione ad personam posta in essere ai suoi danni, di talché la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, come correttamente ritenuto dalla Commissione, non può che essere rigettata; ritenuto che, nella specie, devono esaminarsi gli elementi richiesti per la misura della protezione internazionale sussidiaria, nell'ambito di un procedimento qual è quello in esame relativo ad un accertamento di status volto al conseguimento di un titolo di permanenza sul territorio italiano, esclusivamente in presenza di un danno grave; considerato che in base all'art. 2 lett. E della citata direttiva e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/07, la protezione sussidiaria è correlata alla allegazione e dimostrazione di un danno grave, connesso alla condanna a morte, al pericolo di torture o trattamenti inumani o degradanti, o alla minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; ritenuta, sia pure sulla sola base delle dichiarazioni rese dal ricorrente durante l'audizione presso la Commissione Territoriale, la provenienza dello straniero dalla Nigeria e non avendo d'altra parte lo straniero dato adito alla stessa Commissione, rimasta contumace, di dubitare sulla riferita provenienza; ritenuto che è esclusa sulla base delle stesse deduzioni del ricorrente l'ipotesi a); che per l'ipotesi b), occorre evidenziare che il ricorrente non ha allegato né tanto meno dimostrato di aver subito quei trattamenti disumani e degradanti, ricorrenti nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007 e che il "danno grave" (la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel Paese d'origine), da considerare ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non appare riconducibile ai responsabili di cui all'art. 5 D.L. n. 251/07; atteso che per quanto attiene alla lettera c) occorre rilevare che recenti note del MAE acquisite in altro procedimento rilevano: "L'area denominata Delta del Niger, nel sud est del Paese, si compone di nove stati: [...] Si rende noto infine che, in queste ultime settimane si sono registrati numerosi e violenti attacchi alle strutture petrolifere dislocate nella zona, portati a segno dal nuovo gruppo terroristico noto come "Niger Delta Avengers. [...]"; rilevato che la complessiva situazione della Nigeria è stata oggetto di reiterate risoluzioni del Parlamento Europeo da ultimo la risoluzione del 13.04. 2016 che rileva come la fascia centrale del paese, per anni investita da tensioni economiche e politiche tra comunità etniche e religiose, sia recentemente interessata da violenza derivante dalla competizione per il potere e per l'accesso alla terra tra comunità nomadi e agricole, che ha provocato la morte di migliaia di persone dal 2014, soprattutto negli stati di Plateau e Taraba; considerato che sempre sul sito "Viaggiare Sicuri" nell'avviso valido al 26.02.2017, pubblicato il 09.02.2017 si legge: "In considerazione dell'attuale precaria situazione di sicurezza in Nigeria si raccomanda di limitare allo stretto necessario i viaggi nel Paese e si sconsigliano assolutamente i viaggi nel nord-est (Stati del Borno, Yobe e Adamawa) a causa della attività del gruppo terroristico di Boko Haram. Il rischio di sequestri di persona con finalità terroristiche o a scopo estorsivo, anche alla luce della gravissima crisi economica in atto, è alto in tutto il Paese. La polizia ha riportato la notizia di uccisioni sacrificali negli Stati di Abia, Anambra, Kaduna, Kogi, Kwara, Lagos e Ogun"; All'inizio del mese di settembre 2016 le forze di polizia hanno reso noto che Boko Haram, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel nord-est del Paese, starebbe pianificando di allargare le proprie azioni all'intero Paese, compresa la capitale e la città di Lagos, inclusa la zona del porto, in risposta ai più recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano che sta costringendo Boko Haram a ripiegare al di fuori dei tradizionali territori di confronto.... Nelle valutazioni delle autorità nigeriane, gli attacchi terroristici possono avvenire ovunque, e Abuja e i maggiori centri urbani rappresentano un bersaglio privilegiato.... Si suggerisce di limitare allo stretto necessario i viaggi nei seguenti Stati: Bauchi, Gombe, Città di Kano, le aree costiere del Delta, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom e dello Stato del Cross River, oltre che nello Stato di Zamfara nei 20km prima del confine con il Niger. In tali aree, infatti, permane molto elevato il rischio di atti terroristici o di rapimenti a danno di stranieri. Nel centro sud e sud est del Paese, in particolare nel Delta del Niger, si segnala un'elevata attività criminale rivolta anche contro espatriati e imprese straniere e numerosi atti di pirateria, che si verificano in prossimità delle coste a danno di piattaforme petrolifere off-

shore e di imbarcazioni commerciali e civili. Misure di coprifuoco, con diverse modalità di attuazione, sono state emanate nelle capitali degli Stati di Adamawa, Bauchi, Borno, Plateau e Yobe";

considerato che la sentenza Diakité al paragrafo 31 "tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (sentenza Elgafaji);

considerato che il ricorrente non ha sufficientemente dimostrato di poter essere colpito in modo specifico per la sua situazione personale, visto che il contesto seppure certamente di violenza esistente nell'area del Delta del Niger, (il ricorrente proviene da Edo State) non appare riconducibile alla violenza indiscriminata prevista ai fini della protezione sussidiaria, che invece esiste nel nord del Paese, per cui la richiesta del riconoscimento della suddetta protezione ai sensi dell'art. 14 del d.lvo n. 251/2007 anche riguardo alla lettera c), non può che essere rigettata;

considerato che l'art 32 d.lgs. n. 25 del 2008 al comma 3) recita : "nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286",

rilevato che l'art. 5 comma 6 del T.U.I. 1998/286 richiamato per quanto più interessa dall'art 32 del 2008 n. 25, prevede " il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano [...]";

considerato che la Corte Suprema con sentenza 17 ottobre 2014, n. 22111 : "Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6 del d.lgs n. 286 del 1998, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano.";

considerato che è in atto, la qual cosa è anche di dominio pubblico, "Una crisi alimentare che minaccia, prima della sicurezza nazionale, la sopravvivenza della popolazione. I media locali sono colmi di notizie su mutilazioni, omicidi, stupri e altre forme di banditismo associato ai pastori nomadi.... Del resto l'inquinamento prodotto dalle estrazioni di petrolio continua a causare disastri ambientali, provocando danni non quantificabili alla salute e ai mezzi di sostentamento dei locali. Nell'arco del 2015 si sono susseguite varie fuoriuscite di petrolio e quelle precedenti non sono state ancora bonificate. Nel silenzio quasi assoluto del governo, che non ha mai perseguito penalmente le multinazionali" (frontiernews.it/2016/06/nigeria);

considerato che su Country Report on Human Rights Practices 2016 - Nigeria si legge: "Il paese ha anche sofferto di violenza etnica, regionale e religiosa. Altri problemi gravi dei diritti umani inclusi omicidi vigilantes; prolungata detenzione preventiva, spesso in condizioni precarie e con limitata supervisione indipendente; detenzioni civili in strutture militari, spesso basati su prove inconsistenti; negazione del processo pubblico equo; influenza esecutivo sulla magistratura; violazione dei diritti alla privacy dei cittadini; restrizioni alle libertà di parola, di stampa, di riunione e di movimento; corruzione ufficiale; la violenza contro donne e bambini, tra cui le mutilazioni genitali femminili / taglio; sfruttamento sessuale dei bambini; tratta di persone; matrimoni precoci e forzati; la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere; la discriminazione su base etnica, provenienza regionale, la religione e disabilità; forzato e legato; e il lavoro minorile "

considerato che sul sito <http://www.esteri.it/> nel Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2016 si legge : "E' molto forte la sperequazione nella distribuzione del reddito: oltre il 60% della popolazione vive con meno di un dollaro al mese (National Bureau of Statistics)."

considerato che " quando in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura di protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo (ad esempio per la speranza di una evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione) , deve procedersi da parte del giudice al positivo accertamento delle condizioni del rilascio della misura minore del permesso umanitario...." (Cass. Civ. n. 24544/2011);

considerato le predette situazioni, acquisite da organizzazioni internazionali di cui sopra, che sembrano coinvolgere con intensità sempre crescente, ormai da alcuni anni, quantomeno una pluralità di zone o regioni particolarmente critiche, e la complessa e, per certi aspetti, devastata situazione socio-ambientale dell'area del Delta, non adeguatamente controllata dallo Stato, le cui istituzioni, anzi, risultano tra le più corrotte al mondo secondo la Risoluzione del Parlamento Europeo sopra menzionata;

considerato che tale inadeguatezza dello Stato la si rileva indubitabilmente anche dal fatto che la Nigeria, nonostante sia l'ottavo produttore di petrolio al mondo, sta vivendo secondo le Nazioni Unite, insieme a Yemen, Somalia e Sud Sudan (la notizia è di dominio pubblico), una gravissima carestia e la più grave crisi umanitaria dal 1945;

ritenuto che , in virtù delle considerazioni e rilevazioni sopra esposte, per quanto riguarda il riconoscimento della

protezione umanitaria, nel caso di specie, appaiono credibili i seri motivi di carattere umanitario riconducibili alla vulnerabilità personale e sociale del ricorrente, ovvero ad una condizione di specifica estrema vulnerabilità in caso di un suo rimpatrio, idonea a pregiudicare i diritti fondamentali (Cass. 3347/2015);
considerato che la natura della controversia induce a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento;

p.q.m.

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, riconosce al sig. [REDACTED] di nazionalità della Nigeria, la protezione per seri motivi umanitari art. 5 comma 6 del d.lgs 1998/286 richiamato per quanto più interessa dall'art 32 del 2008 n. 25;
dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Roma 14.12.2017

Il giudice

DEPOSITATO
Roma, li _____

